

COMUNE DI TRIESTE

AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

BANDO DI CONCORSO

per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo - fondi anno 2013

L. 431/98, art. 11; Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dd. 7 giugno 1999 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione); L.R. 6/03, artt. 6 e 11; Regolamento regionale DPR 0149/Pres dd. 27/05/2005, pubblicato sul BUR n. 23 dd. 08/06/2005 e successive modifiche; L. 214/2011; L.R. 16/2011; L.R. 5/2012

1 - FINALITA' E DESTINATARI

Il Comune di Trieste pubblica il presente bando di concorso per la concessione di **contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione** a valere sulle risorse attribuite per l'anno 2013 ai sensi della L. 431/98, art. 11 e della L.R. 6/03, artt. 6 e 11. Tale intervento ha la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà nella corresponsione dell'affitto relativo all'alloggio occupato.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 5/2012 è riservata una quota delle agevolazioni, non inferiore al 5%, esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.

2 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono partecipare al concorso e hanno diritto a richiedere il contributo coloro che possiedono i requisiti di seguito elencati.

Requisiti generali (da possedere alla data di presentazione della domanda)

- essere residenti nel Comune di Trieste;
-
- avere la residenza da **almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale** per tutti i beneficiari:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini comunitari di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del d.lgs.6 febbraio 2007, n. 30;
 - c) cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (non inferiore all'anno) ai sensi del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3;tale requisito, in caso di domanda presentata in forma associata, è sufficiente sia posseduto da uno solo dei richiedenti stessi e non è consentita, in alternativa alla residenza biennale, "l'attività lavorativa" nel territorio;
- essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato
- non essere proprietario, neppure della nuda proprietà, di altri alloggi, ovunque ubicati, purchè non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o di divorzio al coniuge o convivente. Tale condizione deve sussistere, in capo al richiedente il contributo, alla data di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 del regolamento di cui al DPreg. 0149/2005; fermo restando il disposto di cui alla lett. d) comma 14 dell'art. 5 del medesimo per gli altri componenti il nucleo familiare.
- essere maggiorenni;
- essere in regola con il pagamento degli affitti per l'anno 2013, oppure, se non in regola con il pagamento degli affitti per l'anno 2013 per gravi ed eccezionali motivi documentati trovarsi nella seguente situazione:
 - aver corrisposto almeno 4 mensilità del canone 2013
 - essere assistito dal Servizio Sociale comunale (UOT)
 - non essere soggetto a sfratto per morositàle persone che si trovano nella situazione descritta e che riceveranno il contributo, potranno non essere ammesse al contributo per l'anno successivo se risulteranno nuovamente in stato di morosità.

Requisiti relativi al periodo di riferimento preso in considerazione ai fini dell'erogazione dei contributi (01/01/2013 - 31/12/2013 o parte di esso in relazione al periodo per il quale viene richiesto il contributo)

- l'alloggio per il quale si richiede il contributo deve essere sito in un Comune della Regione e non appartenere alle seguenti categorie catastali: A/1, A/8, A/9; sono inoltre esclusi gli alloggi di edilizia sovvenzionata;
- il richiedente deve essere stato titolare nell'anno 2013 di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato per l'alloggio per cui si richiede il contributo;
- il richiedente deve essere stato regolarmente residente nel corso dell'anno 2013 nell'alloggio per il quale viene richiesto il contributo (farà fede la risultanza anagrafica);
- sono esclusi i titolari di contratto stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- non essere stato proprietario di altra abitazione ovunque ubicata, come meglio specificato nel paragrafo "requisiti generali".

Altri requisiti da possedere al momento di presentazione della domanda

- l'indicatore della situazione economica ISE del nucleo familiare non deve superare l'importo di € 31.130,00;
- l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE non deve superare l'importo di € 16.420,00;
- l'incidenza del canone di locazione del 2013 sul valore ISE del nucleo deve rispettare i parametri di seguito descritti e indicati nella tabella, e cioè:
 - per i nuclei con indicatore della situazione economica **equivalente ISEE** fino a € 11.150,00, l'incidenza del

- canone sul valore dell'indicatore della situazione economica **ISE** deve essere pari o superiore al 14%;
- per i nuclei con indicatore della situazione economica **equivalente ISEE** fino a € 16.420,00, l'incidenza del canone sul valore dell'indicatore della situazione economica **ISE** deve essere pari o superiore al 24%.

Il nucleo familiare da considerarsi è quello della dichiarazione sostitutiva unica presentata per il calcolo ISE/ISEE

fascia	ISE	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE – ISEE	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
A	fino a € 31.130,00	fino a € 11.150,00	Non inferiore al 14%
B	fino a € 31.130,00	fino a € 16.420,00	Non inferiore al 24%

Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indicatore ISEE è elevato del 20% (pari a € 13.380,00 per la fascia A e a € 19.704,00 per la fascia B).

Nel caso di nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, descritte al paragrafo 6, il limite dell'indicatore della situazione economica ISE sarà innalzato fino ad un massimo del 10% (pari a € 34.243,00), o, in alternativa, il contributo sarà incrementato fino ad un massimo del 25%, in relazione al numero di situazioni di debolezza sociale registrate.

Sono esclusi dal presente concorso coloro che presentano domanda di contributo relativa ad un alloggio di edilizia sovvenzionata.

I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e succ. modifiche, fornito dall'Amministrazione.

3 - PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO, CONTROLLI E ALTRE PRECISAZIONI

Considerata la finalità dei contributi di cui al presente bando, nel caso di **decesso** del richiedente successivo alla presentazione della domanda, il contributo verrà erogato solo agli eredi che risultavano compresi nello stesso nucleo del beneficiario; in assenza di eredi che soddisfino il precedente requisito, il contributo potrà essere versato al convivente che risulti compreso nello stesso nucleo del beneficiario. In entrambi i casi, il nucleo familiare da considerarsi è quello della dichiarazione sostitutiva unica presentata per il calcolo ISE/ISEE. Per ottenere l'erogazione del contributo gli eredi conviventi ovvero, in assenza di questi, il convivente dovranno presentare domanda scritta e fornire tutte le informazioni necessarie in tempo utile per permettere la conclusione della nuova procedura di liquidazione entro i termini di rendicontazione.-

Non saranno ammessi a beneficiare del contributo del presente bando gli inquilini che, pur essendo stati beneficiari del contributo a sensi della L. 431/98, art. 11 per l'anno precedente, siano stati comunque esonerati dal pagamento del canone di locazione, ovvero non abbiano provveduto a corrispondere il canone dovuto.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, procederà, per il tramite dell'ATER, al controllo per verificare la veridicità dei dati dichiarati. A tal fine potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. Qualora dal controllo emergessero irregolarità o mendaci dichiarazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà a segnalare le stesse all'autorità competente, per le conseguenti sanzioni amministrative o penali. come previsto dal Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

I richiedenti le agevolazioni in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di **protezione dei dati personali**) i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione Regionale, dai Comuni e dagli Enti che forniscono semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

4 - GRADUATORIE

A seguito della conclusione dell'istruttoria delle domande ricevute, il Comune di Trieste approverà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi della L. 69/2009, e all'Albo dell'ATER.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i richiedenti potranno, entro 30 giorni, a titolo di reclamo, segnalare all'ATER eventuali errori nel calcolo del punteggio e/o del contributo imputabili all'inserimento dei dati, chiedendone la correzione.

Successivamente il Comune di Trieste approverà la graduatoria definitiva dei beneficiari, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune ed all'Albo dell'ATER.

L'esposizione delle graduatorie all'ATER ed all'Albo Pretorio on line del Comune costituiranno mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3).

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

L'erogazione del contributo è subordinata all'assegnazione da parte della Regione delle risorse previste dalla Legge 431/98 e di quelle previste dalla L.R. 6/2003. Qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti a soddisfare le richieste accolte i contributi verranno assegnati seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

5 - ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per il calcolo dell'indicatore della situazione economica ISE e dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso la dichiarazione sostitutiva contenesse dati reddituali antecedenti l'anno 2012, il richiedente è tenuto ad aggiornare la dichiarazione.

L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione depositato all'Ufficio del Registro, al netto degli oneri accessori. Per oneri accessori si intendono quelli indicati all'art. 9 della Legge 392/78 (le spese condominiali, nonché quelle per le utenze – energia elettrica, gas, acqua, fognatura, ecc.).

L'entità del canone e l'avvenuto pagamento dovranno essere documentati, su richiesta, con le quietanze di pagamento delle bollette relative al canone di locazione per l'anno 2013 (o parte di esso) ovvero con una dichiarazione del proprietario o del delegato alla riscossione.

L'entità del contributo da corrispondere, **nei limiti delle disponibilità del fondo e tenuto conto della graduatoria delle domande pervenute**, è determinata dalla maggiore incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sull'indicatore della situazione economica ISE, in base ai parametri sotto descritti.

- A) Per i nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 11.150,00 l'incidenza del canone di locazione sull'indicatore della situazione economica ISE sarà ridotta fino al 14%; in ogni caso il contributo non potrà superare € **2.480,00 annui**;
- B) Per i nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 16.420,00 l'incidenza del canone di locazione sull'indicatore della situazione economica ISE sarà ridotta fino al 24%; in ogni caso il contributo non potrà superare € **1.860,00 annui**;

Si precisa che **il contributo potrà essere eventualmente erogato anche per un periodo di occupazione dell'alloggio inferiore all'anno, con riferimento ai mesi di efficacia del contratto**. In tal caso verranno considerate nel calcolo del contributo soltanto le frazioni di mese superiori ai 15 giorni e il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

In ogni caso, il contributo assegnato non potrà essere superiore all'ammontare dell'intero canone pagato nell'anno di riferimento.

Non verranno erogati contributi di entità inferiore a € 50.

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

6 - NUCLEI FAMILIARI CON PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica verranno considerati i seguenti parametri:

- 1) **per i nuclei con indicatore della situazione economica (ISE) inferiori a € 31.130,00, il contributo da assegnare sarà incrementato** fino ad un massimo del 25%, in relazione al numero di situazioni di debolezza registrate. In ogni caso il contributo richiesto non potrà superare i seguenti massimali:
 - a) € **2.480,00 annui** per i nuclei compresi nella fascia A
 - b) € **1.860,00 annui** per i nuclei compresi nella fascia B
- 2) in alternativa al punto precedente, **il limite dell'indicatore della situazione economica ISE** previsto dal Regolamento Regionale (Regolamento regionale DPdR 0149/Pres dd. 27/05/2005, pubblicato sul BUR n. 23 dd. 08/06/2005 e successive modificazioni) **sarà innalzato fino ad un massimo del 10%**, e cioè fino ad un massimo di € **34.243,00**

FASCIA	ISE	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ISEE	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SULL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA ISE	incremento contributo	massimale €
A	fino a 31.130	fino a € 11.150	non inferiore al 14%	fino ad un massimo del 25%	2.480,00
B	fino a 31.130	superiore a € 11.150 fino a € 16.420	non inferiore al 24%	fino ad un massimo del 25%	1.860,00
A2	fino a 34.243	fino a € 11.150	non inferiore al 14%		2480
B2	fino a 34.243	superiore a € 11.150 fino a € 16.420	non inferiore al 24%		1.860,00

Con riferimento alla situazione presente nel momento della presentazione della domanda, ai fini dell'applicazione dei suddetti parametri si considerano nuclei con situazioni di particolare debolezza sociale quelli di seguito elencati:

- a) nuclei familiari composti al massimo da due persone, delle quali almeno una abbia compiuto 65 anni
- b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età
- c) nuclei familiari composti da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico
- d) soggetti disabili (con riferimento alla L. 104/92, art. 3) e invalidi con invalidità accertata pari o superiore ai 2/3
- e) nuclei familiari con un solo componente e con situazione economica ISEE non superiore a € 4.100,00, ovvero nuclei familiari con più di un componente e con situazione economica ISEE non superiore a € 4.650,00
- f) famiglie monoreddito composte da più di un componente per le quali l'indicatore ISEE risulta determinato da un solo componente del nucleo familiare
- g) famiglie numerose comprendenti figli conviventi a carico in numero non inferiore a tre
- h) famiglie in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età, o sia disabile, e sia a carico del richiedente

- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale

Il contributo potrà essere incrementato del 25% qualora per uno stesso nucleo vengano registrate almeno tre delle situazioni sopra descritte; del 20% qualora sussistano due delle situazioni sopra descritte; del 10% qualora sussista una delle situazioni sopra descritte.

7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - INFORMAZIONI

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere redatte unicamente **sull'apposito modulo fornito dall'Amministrazione**, in distribuzione unitamente al presente bando presso le seguenti sedi:

- ✓ ATER, SPORTELLO CASA, piazza Foraggi 5/1A
- ✓ CENTRI CIVICI
- ✓ ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI INQUILINI
- ✓ URP DEL COMUNE DI TRIESTE

Ai fini della diffusione dell'informazione, verrà data comunicazione tempestiva alla stampa dei contenuti del bando e dei termini di presentazione delle domande.

Il presente bando di concorso e la relativa modulistica saranno inoltre disponibili sul sito Internet del Comune di Trieste all'indirizzo: www.retecivica.trieste.it/bandi, sul sito intranet comunale, e sul sito dell'ATER www.ater.trieste.it.

Le domande dovranno essere **consegnate allo Sportello Casa ATER/Comune, Piazza Foraggi 5/1A**, o inviate con raccomandata A/R al seguente indirizzo:

SPORTELLO CASA - ATER/COMUNE PIAZZA FORAGGI 6 34139-TRIESTE

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro il giorno 07/04/2014 pena l'esclusione.

A tal fine farà fede la data del timbro di ricezione dell'ATER, se presentate a mani, ovvero la data del timbro postale, se spedite a mezzo raccomandata A.R..

Il Comune di Trieste non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap o di invalidi con invalidità superiore ai 2/3 deve essere allegato alla domanda certificato rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari attestante il riconoscimento dell'handicap o dell'invalidità.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n. 431 dd. 09/12/1998, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999, alla legge regionale 6/2003, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 431/98 i contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale previsti dall'art. 10, comma 1 della medesima legge.

8 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1) SITUAZIONE ISE DEL NUCLEO

- | | |
|--|-----------------|
| a) Nucleo familiare con indicatore della situazione economica ISE non superiore a € 5.500 | punti 10 |
| b) Nucleo familiare con indicatore della situazione economica ISE superiore a € 5.500 ma non superiore a € 11.150 | punti 6 |
| c) Nucleo familiare con indicatore della situazione economica ISE superiore a € 11.150 ma non superiore a € 14.000 | punti 3 |

2) INCIDENZA DEL CANONE DI LOCAZIONE SULL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA ISE

Incidenza canone sul reddito	Punteggio assegnato
dal 14% al 19,99%	punti 4
dal 20% al 49,99%	punti 8
dal 50% in poi	punti 12

3) ALTRE SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA DA PUNTEGGIARE

- | | |
|--|----------------|
| a) nuclei familiari composti al massimo da due persone, delle quali almeno una abbia compiuto 65 anni | punti 5 |
| b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età | punti 3 |

5	c) nuclei familiari composti da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico	punti
5	d) soggetti disabili (con riferimento alla L. 104/92, art. 3) e invalidi con invalidità pari o superiore ai 2/3	punti
	e) nuclei familiari con un solo componente e con situazione economica ISEE non superiore a € 4.100 ovvero nuclei familiari con più di un componente e con situazione economica ISEE non superiore a € 4.650	punti 3
	f) famiglie monoreddito composte da più di una persona per le quali l'indicatore ISEE risulta determinato da un solo componente del nucleo	punti 3
5	g) famiglie numerose comprendenti figli conviventi a carico in numero non inferiore a tre	punti
	h) famiglie in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto anni 65 di età, o sia disabile, e sia a carico del richiedente	punti 3
	i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale	punti 5
	J) nuclei soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio (escluso lo sfratto per morosità) relativi ad alloggi che non rientrano nel precedente punto (i)	punti 3
	k) nuclei comprendenti uno o due minori (se i minori sono più di due ved. lett. g)	punti 3
	l) nuclei comprendenti persone con più di 65 anni d'età che non rientrano nei casi previsti ai punti (a) e (h)	punti 2

L'ordine della graduatoria sarà determinato in base ai seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

1. maggior punteggio totalizzato
2. a parità di punteggio: minor entità dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
3. in caso di ulteriore parità: maggior entità del canone corrisposto